

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO PERMANENTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA E SERVIZI TECNICI GENERALI, SERVIZI ULTERIORI E FORNITURE
DISCIPLINA DELLE INDAGINI DI MERCATO
(Art. 50 commi 2 e 3 e Allegato II.1 del Dlgs.36/23)

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'implementazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento :

- di lavori (di seguito anche solo "Elenco imprese")
- dei servizi tecnici di ingegneria/architettura (di seguito anche solo "Elenco professionisti") ,
- servizi ulteriori e forniture

che costituiscono l'archivio informatizzato nel quale sono raccolti i dati nonché i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale degli operatori economici, interessati alla realizzazione di lavori o alle prestazioni tecniche e servizi ulteriori e forniture, a favore del Comune di Finale Ligure.

E' altresì disciplinato lo svolgimento delle indagini di mercato preordinate all'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedure di selezione per uno specifico affidamento.

Il regolamento si compone di delle seguenti quattro sezioni:

- Sezione 1 Elenco imprese
- Sezione 2 Elenco professionisti
- Sezione 3 Elenco imprese/professionisti per servizi e forniture ulteriori
- Sezione 4 Indagini di mercato

L'Elenco imprese e l'Elenco professionisti rappresentano archivi aperti a tutti i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento che sono interessati ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure e dal quale quest'ultimo può attingere ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici") ed ai sensi dell'art. 1, All. II.I del D.lgs. n. 36/2023.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori iscritti negli Elenchi, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei contratti, Art. 50 e dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e correttezza, nonché del principio di rotazione degli affidamenti

Il presente Regolamento viene adottato per gli affidamenti in relazione ai quali trova applicazione l'art. 50 del D.lgs. n.36/2023.

L'istituzione dell'elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori e servizi tecnici che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici o nei casi di affidamento diretto;

b) dotare la Stazione Appaltate (SA) di un utile strumento articolato in sezioni e fasce d'importo, per la selezione di operatori economici da invitare/contattare direttamente;

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle relative misure di attuazione.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero

disapplicare automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

L'istanza di iscrizione agli Elenchi, le dichiarazioni, i documenti e gli altri dati resi dagli operatori economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a realizzazione lavori o prestazioni di servizi tecnici rientranti nelle categorie di opere, categorie merceologiche e/o settori di servizi definiti nel Regolamento stesso.

L'iscrizione agli Elenchi non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, né comporta alcun vincolo, in capo al Comune di Finale Ligure per l'affidamento di lavori/servizi tecnici.

Resta comunque salva la facoltà per il Comune di Finale Ligure di rivolgersi anche a operatori economici non iscritti all'Elenco da selezionare mediante procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici e i professionisti che si iscrivono all'Albo fornitori e i loro dipendenti e/o collaboratori sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento e del Codice di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Comune di Finale Ligure.

La formazione degli elenchi avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio nel rispetto del principio di trasparenza.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023 l'avviso di costituzione dell'Albo è reso conoscibile attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac.

Il Comune di Finale Ligure si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

Il presente Regolamento è liberamente accessibile tramite il sito istituzionale del Comune di Finale Ligure al seguente link : [.....](#)

Il Comune di Finale ha individuato la piattaforma TRASPARE quale piattaforma di approvvigionamento certificata che sarà utilizzata anche per la formazione e gestione degli elenchi secondo le modalità indicate nelle sezioni.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo ed alla quale è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimenti relativamente alla procedura di iscrizione e, più in generale, sul presente Regolamento, è l'Ufficio Appalti Espropri Amministrativo Lavori Pubblici pec: comunefinaleligure@legalmail.it mail: francesca.marchesi@comunefinaleligure.it - jolanda.marini@comunefinaleligure.it

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del Comune di Finale Ligure: <http://finaleligure.traspere.com>.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy e di Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679/2016), i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dalla SA per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo—contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto affidatario.

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti. per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la

riservatezza dei dati trattati.

I dati di cui sopra saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione dell'elenco degli operatori economici della SA e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza del medesimo, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. li 12 e ss. GDPR UE 679/2016.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento è esclusivamente competente il foro di Savona.

SEZIONE 1 – ELENCO IMPRESE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco imprese è aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure per l'affidamento mediante procedura negoziata di lavori ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs. 36/23.

Sulla base di quanto espressamente previsto dall'Art.50 comma 1 lettera a) del Dlgs.36/23, l'elenco *potrà eventualmente* (non sussistendo specifico obbligo normativo) anche essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di affidamento diretto (anche previa richiesta di preventivi), assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale idoneità sarà valutata sulla base delle informazioni/indicazioni/documentazione specificatamente fornite dagli operatori economici nell'istanza di iscrizione o ad integrazione delle documentazione prodotta, nel caso di soggetti già iscritti, secondo quanto meglio specificato nell'Art. 4 comma 3.

Rimane fatta salva la possibilità di deroghe all'esclusivo utilizzo dell'elenco in casi particolari (Art. 4 comma 7 adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento).

Le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici qualificati, le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato elenco.

Con la formazione dell'elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria di merito.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

L'elenco è l'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento.

L'elenco è articolato in **sezioni** secondo le categorie di Opere Generali e categorie di Opere Specializzate di cui all'allegato II.12 del Dlgs.36/23 (da L1 a L52 secondo la suddivisione riportata nella lista delle categorie merceologiche della piattaforma TRASPARE), ed in **fasce d'importo**.

L'operatore economico, specificando le fasce d'importo, può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più sezioni in funzione delle qualificazioni possedute o, viceversa, richiedere un'iscrizione limitata a una o più fasce d'importo ovvero a singole sezioni.

Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco con le modalità di cui all'Art.7.

L'Elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a. numero progressivo di iscrizione a sistema o di regolarizzazione dell'istanza
- b. denominazione e ragione sociale;
- c. codice fiscale e/o partita IVA;
- d. sede legale e sede operativa;
- e. sezione/i di iscrizione (categoria/e di Opere Generali e Specializzate di cui Tabella A dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23 – da L1 a L52 secondo quanto indicato nella lista delle categorie merceologiche della piattaforma TRASPARE - con indicazione della relativa classifica);
- f. fascia/fasce d'importo d'iscrizione;
- g. la **sezione** (categoria di opere generale/specializzata, L1/L52) e la **fascia** d'importo con riferimento agli ultimi appalti cui l'operatore è risultato aggiudicatario.
- h. **N**: Numero inviti/affidamenti/interpelli: totale degli inviti e affidamenti (anche diretti), interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione;

i. numero di telefono, indirizzo e-mail, pec, eventuale sito web;

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente Art. 7.

L'elenco è aperto; si procede alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute, rispettando comunque l'ordine cronologico di ricezione.

Gli operatori economici ritenuti idonei verranno inseriti nell'Elenco e numerati progressivamente in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Il Comune di Finale Ligure, attraverso la struttura preposta alla gestione dell'Albo, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, sulla base di quanto riportato nell'Art.49 comma 3 e nell'Art. 1 comma 3 lettera a) dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23 e secondo quanto meglio dettagliato dal successivo Art. 4, l'elenco reca l'indicazione delle fasce di importo coincidenti con le soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori.

<u>FASCIA 0</u>	: Lavori di importo inferiore a € 40.000,00	
<u>FASCIA 0-bis</u>	: Lavori da € 40.001,00 ad € 150.000,00	
<u>FASCIA 1</u>	: Lavori di importo fino a € 258.0000	(Classifica I SOA)
<u>FASCIA 2</u>	: Lavori di importo fino a € 516.0000	(Classifica II SOA)
<u>FASCIA 3</u>	: Lavori di importo fino a € 1.033.000	(Classifica III SOA)
<u>FASCIA 3-bis</u>	: Lavori di importo fino a € 1.500.000	(Classifica III bis SOA)
<u>FASCIA 4</u>	: Lavori di importo fino a € 2.582.000	(Classifica IV SOA)
<u>FASCIA 4-bis</u>	: Lavori di importo fino a € 3.500.000	(Classifica IV bis SOA)
<u>FASCIA 5</u>	: Lavori di importo fino a € 5.165.000	(Classifica V SOA)
<u>FASCIA 6</u>	: Lavori di importo fino a € 10.328.000	(Classifica VI SOA)
<u>FASCIA 7</u>	: Lavori di importo fino a € 15.494.000	(Classifica VII SOA)
<u>FASCIA 8</u>	: Lavori di importo oltre € 15.494.000	(Classifica VIII SOA)

Le sezioni corrispondono alla suddivisione nelle categorie di Opere Generali e Specializzate di cui alla Tabella A dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23 e riportate nella lista delle categorie merceologiche da L1 a L52.

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica
OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, il Comune di Finale Ligure andrà a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.

Tutte le procedure di affidamento saranno espletate in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement TRASPARE al seguente link :
<http://finaleligure.traspares.com>

L'Elenco verrà utilizzato per l'affidamento dei lavori secondo i criteri sotto riportati.

1. Procedura di selezione degli operatori economici presenti nell'elenco:

A. Sulla base della *categoria prevalente* e del relativo importo dei lavori oggetto di affidamento resta definita rispettivamente la sezione/categoria merceologica e la fascia d'importo secondo

quanto indicato all'Art.3. A partire dall'Elenco generale, si forma un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) recante tutti gli operatori economici che sono iscritti per la sezione e fascia corrispondente a quella individuata per lo specifico affidamento.

B. Si esclude l'operatore economico che è risultato aggiudicatario/affidatario con riferimento all'ultimo intervento aggiudicato/affidato per la stessa sezione e fascia d'importo in applicazione del principio di rotazione di cui all'Art.49 del Dlgs.36/23. L'esclusione del suddetto operatore, determina la cancellazione dell'apposita annotazione di cui alla lettera g) dell'Art.2 (per la sezione e fascia d'importo corrispondente) e la conseguente possibilità, per lo stesso, di essere invitato (o risultare affidatario) per il successivo intervento ricadente nella stessa fascia e sezione.

C. Resta definito un sotto elenco dei potenziali operatori economici (**Sotto elenco 2**) da invitare a partire da quello di cui al punto A.

D. Si ordina il suddetto sotto elenco in base all'ordine inverso del numero N inviti/affidamenti/interPELLI per richieste preventivi o affidamenti diretti e/o affidamenti diretti mediati tramite consultazione, ottenendo un nuovo elenco (**Sotto elenco 3**)

E. Si ordinano gli operatori economici del Sotto elenco 3 in ordine di inverso di numero di iscrizione - in funzione del numero progressivo di iscrizione al sistema o della regolarizzazione secondo quanto indicato all'Art.7 comma e (privilegiando, pertanto, quelli iscritti da più tempo che, a parità di n°interPELLI sono stati, di conseguenza, coinvolti con meno frequenza) ottenendo un nuovo elenco (**Sotto elenco 4**)

F. Si scelgono gli operatori economici (nel numero preventivamente stabilito nel rispetto della normativa di riferimento) secondo le modalità di seguito specificate.

- Nel caso di procedura negoziata, stabilito il numero **n** di operatori economici da invitare, sono individuati i primi **n** operatori del Sotto elenco 4
- Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di operatori economici/richiesta di preventivi, l'operatore individuato è quello in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a partire dal primo del Sotto elenco 4. Le motivazioni della scelta saranno riportate nell'atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23
- Nel caso di affidamento diretto previa consultazione/richiesta di preventivi a n operatori economici del Sotto elenco 4, sulla base dell'esame della documentazione prodotta saranno individuati quelli in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a partire dai primi **n** del Sotto elenco 4. Le motivazioni della scelta saranno riportate nell'atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23.

2. Con l'approvazione del presente Regolamento, per gli operatori economici iscritti negli elenchi preesistenti, viene mantenuta l'annotazione di cui alla lettera g) dell'Art.2 (per consentire la corretta applicazione del principio di rotazione) mentre è azzerato, in forza delle nuove disposizioni, il numero N di inviti/affidamenti/interPELLI.

3. Nel caso di affidamento diretto, al fine di accertare in capo all'operatore economico il **possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali** (secondo la formulazione di cui all'Art.50 comma 1 lettera a) del Dlgs.36/23) si farà riferimento oltre al possesso della qualificazione richiesta (attestazione SOA o requisiti di cui all'Art.28 dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23 per importi inferiori a € 150.000) per l'assunzione del lavoro oggetto di affidamento, anche dalla descrizione puntuale delle lavorazioni eseguite nell'ultimo decennio fornita dall'operatore economico nella dichiarazione Allegato 1 alla richiesta di iscrizione. La suddetta descrizione, il cui contenuto è rimesso alla discrezionalità dell'operatore economico, potrà recare, a titolo esemplificativo non esaustivo, per ogni lavoro riportato, le seguenti informazioni: committente, periodo di esecuzione (o, nel caso di lavori in corso, data di inizio lavori e percentuale dei lavori eseguita), dettagliata ed estesa indicazione dei lavori eseguiti da cui sia possibile desumere ogni informazione utile per motivare la scelta della SA secondo il dettato normativo. E' ammesso anche l'inserimento di eventuali allegati (grafici/descrittivi). Quanto dichiarato in sede di iscrizione all'Elenco sarà oggetto di verifica, con la richiesta di idonea documentazione di

comprova, prima dell'affidamento. Nel caso in cui quanto dichiarato non risultasse verificato, la SA potrà riconsiderare la propria scelta.

4. Relativamente ad ogni procedura di affidamento, gli operatori presenti in elenco ma non individuati (non destinatari di affidamento diretto/mediato o non invitati alla procedura negoziata, e/o esclusi in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.5, o in quanto non in possesso dei requisiti previsti) non saranno interpellati e manterranno comunque inalterato il loro numero di inviti/affidamenti/interpelli per i successivi affidamenti.

5. Nel caso in cui non fossero ricompresi in elenco un numero adeguato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (sezione e fascia di importo in funzione dello specifico lavoro da affidare), la stazione appaltata si riserva la facoltà di interessare anche operatori non iscritti o di esperire una preventiva indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse in funzione dell'urgenza e/o specifiche necessità che saranno esplicitate nella determinazione a contrarre.

6. Nel caso in cui l'appalto preveda lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, costituire un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI), sarà cura dell'impresa invitata, partecipare alla procedura in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, da costituirsi nelle forme di legge, con impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. E' inoltre ammesso il ricorso all'avvalimento secondo quanto disciplinato dall'Art.104 del Dlgs.36/23.

7. Al Responsabile Unico di Progetto (di cui all'Art.15 del Dlgs. 36/23)/Dirigente competente per la singola procedura è comunque riconosciuta la facoltà di:

- a) procedere, anche in deroga all'Elenco, con affidamenti diretti in caso di interventi in somma urgenza o urgenti di cui all'Art.140 del Dlgs.36/23;
- b) procedere all'affidamento diretto (nei casi ammessi dalla normativa di riferimento) a favore di un operatore presente in elenco (iscritto nella sezione e per la fascia d'importo corrispondente all'intervento da affidare) con applicazione delle modalità di cui al comma 2;
- c) di individuare il numero dei soggetti da invitare, in numero superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente (procedure negoziate), o/e stabilire il numero di operatori economici ritenuto adeguato con cui effettuare un confronto concorrenziale (affidamento diretto);
- d) di affidare interventi anche in via diretta (nei casi ammessi dalla normativa di riferimento) a soggetti non inclusi in elenco, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.
- e) di procedere all'individuazione degli operatori economici prescindendo dall'elenco, mediante indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse o facendo ricorso a procedure aperte ove ammissibili.

In funzione dei suddetti casi specifici, il provvedimento di affidamento recherà le motivazioni della scelta assunta.

ARTICOLO 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

Si richiamano integralmente i disposti dell'Art.49 del Dlgs.36/23.

Il principio di rotazione si applica con riferimento a due consecutivi affidamenti (quello attuale e quello precedente) nei casi in cui stessi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa sezione e fascia d'importo secondo quanto definito dall'Art.2.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito/affidamento a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la SA, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (procedure aperte, procedure negoziate previa indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse nelle quali si invitino tutti i soggetti che hanno fatto richiesta – fermo

restando il possesso dei relativi requisiti – senza operare alcuna limitazione).

Come previsto dal combinato disposto del comma 2 e comma 3 dell'Art.49, si stabilisce che la *rotazione, per ogni categoria di opere (sezione), sia applicata solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia d'importo secondo la suddivisione di cui all'Art. 3.*

A tal scopo, l'elenco degli operati economici, per ogni soggetto, riporterà la sezione e fascia d'importo relativo agli ultimi appalti nel quale lo stesso operatore economico sia risultato aggiudicatario/affidatario (anche tramite affidamento diretto).

Una volta che l'operatore economico è stato escluso – in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.4 comma 2 – la sua annotazione per la sezione e fascia corrispondente, viene cancellata.

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dagli Artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/23 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/23.

Per l'iscrizione valgono i divieti e le prescrizioni seguenti:

- a) non è possibile richiedere l'iscrizione all'elenco delle forme plurisoggettive;
- b) è vietato presentare istanza sia in forma individuale che in forma di consorzio ordinario;
- c) i consorzi di cui all'Art. 65, c. 2, sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di iscriversi, in qualsiasi altra forma, al presente elenco. In caso di violazione è respinta la domanda del singolo e del raggruppamento e consorzio interessato;

Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o presso i competenti ordini professionali ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiede l'iscrizione;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Dlgs.36/23;
- d) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- e) Sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la/e sezione/i e fascia/e di iscrizione indicata/e.
- f) Essere in regola con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c. 4, del D.Lgs. 36/23, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica per la quale si chiede l'iscrizione.

Per i lavori di importo fino a € 150.000,00, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di cui all'Art. 28 dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23:

- a. importo di lavori analoghi alla natura dei lavori per la quale si richiede l'iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell'apposito avviso;
- b. costo complessivo per il personale dipendente, riferito al quinquennio di cui sopra, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
- c. adeguata attrezzatura tecnica.

Ai fini di valutare i rapporti di analogia tra i lavori, si farà riferimento alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 165 del 11 giugno 2003.

Non saranno ammessi all'elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della SA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esecuzione della loro attività professionale.

La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui, con le modalità infra descritte, venga accertata la non conformità o la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI

- a. Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno compilare apposita domanda di iscrizione on-line collegandosi al portale : <http://finaleligure.traspare.com>
- b. L'operatore economico che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla relativa identificazione e connotazione, informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute. Durante la procedura di iscrizione, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

- c. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti:
 - **DOMANDA DI ISCRIZIONE** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
 - **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello (**ALLEGATO 1**);
 - **ATTESTAZIONE di qualificazione SOA** in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione di regolarmente autorizzata o, in alternativa, dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'Art. 28 dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23;
 - **EVENTUALI altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni** in corso di validità (ISO, Albo Gestori Ambientali, abilitazioni DM 37/2008,
- d. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
- e. Le richieste d'iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema entro il termine massimo di **30 gg** dalla loro ricezione; per le domande che risultassero incomplete o irregolari s'inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla formale richiesta attraverso piattaforma; in caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, le imprese saranno inserite in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di perfezionamento delle integrazioni richieste; la mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'elenco; in tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco, qualora idonea e completa; nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente regolamento l'istanza di iscrizione verrà respinta.
- f. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato a ciascun soggetto richiedente attraverso la piattaforma. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la citata struttura

comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

- g. Nella domanda dovrà essere *specificata* la/e sezione/i e la fascia/e di cui all'Art. 3 nella quale s'intende iscriversi; è possibile, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a tutte le sezioni per le fasce d'importo corrispondenti alla qualificazione posseduta; la mancata indicazione della sezione e/o della fascia d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta; la stessa dovrà essere integrata con le modalità di cui al precedente comma e).
- h. Per l'iscrizione in elenco **non è ammesso** il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'Art.104 del Dlgs.36/23, fermo restando la sua ammissibilità nel caso nelle procedure di affidamento secondo le disposizioni di legge da parte del soggetto invitato.
- i. Definizioni, si intende:
- Sottoscrizione : firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale o, in subordine, firma olografica accompagnata da copia di Documento di Identità in corso di validità;
 - PEC : casella di posta elettronica certificata a soggetto riconoscibile come il rappresentante legale dell'operatore economico;
 - formato elettronico : ai fini del presente disciplinare si intende il formato .pdf

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'elenco sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.P.R.

Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale.

Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Il Comune di Finale Ligure si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà l'attivazione della procedura di cui all'Art. 11.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale visibile sul portale <http://finaleligure.traspare.com>

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente l'elenco indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante la piattaforma TRASPARE.

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva la SA da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ELENCO

- a. Ai sensi di quanto previsto dall'Art.3 dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23 l'elenco è costantemente aggiornato
- b. Le istanze pervenute saranno esaminate secondo le modalità di cui all'Art.7 comma e) e, qualora ritenute idonee e complete della documentazione richiesta (anche, eventualmente a seguito di integrazione), saranno inserite in elenco in funzione del numero progressivo di iscrizione al sistema/integrazione dell'istanza (eventuale).
- c. L'elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune al seguente link:; gli operatori vi saranno riportati in rigoroso ordine alfabetico.
- d. Alla conclusione di ogni procedura di affidamento di lavori si provvederà automaticamente ad aggiornare le informazioni presenti nell'elenco. Per ogni operatore economico affidatario (a seguito di procedura negoziata e/o affidamento diretto/mediato), sarà annotata la sezione e la fascia d'importo (tra quelle di cui all'Art.3) ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti. Si aggiornerà parimenti il numero totale degli inviti/affidamenti/interpelli.
- e. Del suddetto aggiornamento si prenderà atto nel relativo provvedimento di aggiudicazione per ogni singolo intervento approvando l'elenco aggiornato che sarà custodito in forma riservata in modo da rendere trasparente l'utilizzo dell'elenco secondo le modalità fissate.

ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO/VOLONTARIO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico ha l'*obbligo* di tenere costantemente aggiornata la sua posizione all'interno dell'elenco, modificando tempestivamente i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali entro 15 gg dal verificarsi delle variazioni stesse.

Per effettuare tali modifiche o per iscriversi in nuove sezioni, modificare/integrare le fasce d'importo, ovvero revocare iscrizioni a sezioni non più di suo interesse, l'operatore economico dovrà darne comunicazione mediante pec.

In tal senso il Comune di Finale Ligure è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'elenco.

In ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, si potrà richiedere agli operatori iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

L'aggiornamento effettuato di propria iniziativa dall'operatore economico sarà subordinato alla verifica da parte della SA con le stesse modalità di cui all'Art.7 nel caso di nuova iscrizione.

ARTICOLO 11 – DINIEGO, APPROVAZIONE CON RISERVA, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici rimangono iscritti fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione.

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco Operatori Economici dei soggetti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale con riferimento alla sezione e/o fascia/e d'importo;
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti della SA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali

- di cui agli Artt. 94 e 95 del Dlgs.36/23).
- secondo motivata valutazione della SA, nell'esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- siano stati oggetto di risoluzione contrattuale per irregolarità accertate e/o grave ritardo.

Ogniquale volta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l'operatore economico potrà essere ammesso con riserva.

In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell'evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.

La SA ha facoltà di procedere alla **cancellazione** dall'elenco degli operatori economici nei seguenti casi :

- perdita dei requisiti generali, accertata dal Comune in qualsiasi momento;
- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale;
- cessazione di attività;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati con applicazione delle conseguenti penali;
- risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- mancato riscontro dell'operatore economico a seguito di tre interPELLI/inviti a procedura negoziata/riciesta di preventivi/affidamento diretto (anche non consecutivi) nel corso di un biennio
- su domanda dell'interessato
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento preveda l'esclusione dalle procedure di affidamento

L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà in ogni caso comunicata tramite PEC all'operatore economico, assegnandogli il termine di **15 giorni naturali** e consecutivi per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere interpellato per le procedure di affidamento eventualmente previste dalla SA.

Decorso il termine assegnato, in mancanza di controdeduzioni valide, la SA adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a 12 mesi o la cancellazione dell'iscrizione.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite pec.

Gli operatori economici cancellati non potranno presentare nuova domanda d'iscrizione prima che sia decorso, in funzione della gravità dell'infrazione (secondo quanto argomentato nel relativo provvedimento), un termine fino a 2 anni dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso termine previsto dagli eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

Decorso il periodo suddetto, l'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione secondo le modalità di cui all'Art.7

Solo nel caso in cui la cancellazione sia disposta su domanda dell'interessato, lo stesso potrà ripresentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'Art.7 in qualunque momento successivo.

L'iscrizione all'Elenco degli operatori che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ART. 12- AVVERTENZE

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune di Finale Ligure non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

SEZIONE 2 – ELENCO PROFESSIONISTI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco dei professionisti è aperto a tutti i soggetti qualificati che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure per l'affidamento mediante procedura negoziata di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e servizi tecnici in generale ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs. 36/23.

Sulla base di quanto espressamente previsto dall'Art.50 comma 1 lettera b) del Dlgs.36/23, l'elenco *potrà eventualmente* (non sussistendo specifico obbligo normativo) anche essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di affidamento diretto (anche previa richiesta di preventivi), assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale idoneità sarà valutata sulla base delle informazioni/indicazioni/documentazione specificatamente fornite dagli operatori economici nell'istanza di iscrizione o ad integrazione delle documentazione prodotta, nel caso di soggetti già iscritti, secondo quanto meglio specificato nell'Art.4 comma 6.

Rimane fatta salva la possibilità di deroghe all'esclusivo utilizzo dell'elenco in casi particolari (Art. 4 comma 11) adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento.

Le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici qualificati, le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato elenco.

Con la formazione dell'elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria di merito.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

L'elenco dei professionisti è l'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente disciplinare.

L'elenco è articolato in **sezioni**, secondo le prestazioni di cui alla tariffa professionale (DM 17.06.2017 – Tav. Z2 e con riferimento alle ulteriori prestazioni presenti nella lista delle categorie merceologiche della piattaforma ed in **fasce d'importo** secondo quanto indicato all'Art.3.

Il professionista, specificando le sezioni può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più fasce d'importo in funzione delle qualificazioni possedute o, viceversa, richiedere un'iscrizione limitata a una o più fasce d'importo ovvero a singole sezioni.

I professionisti sono iscritti nell'elenco con le modalità di cui all'Art.7.

L'Elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo di iscrizione a sistema o di regolarizzazione dell'istanza
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) studio professionale, sede legale/operativa;
- e) categoria di tariffa professionale (Tav.Z1 - DM 17.06.2016)
- f) destinazione funzionale (Tav.Z1 - DM 17.06.2016)
- g) identificazione opera (Tav.Z1 - DM 17.06.2016)
- h) prestazioni (Tav.Z2 -DM 17.06.2016 e lista delle categorie merceologiche)
- i) importo delle prestazioni (desunto dalla Tabella 1)

- j) la **sezione** (prestazione professionale – Tav.Z2 DM 17.06.16, codice della lista delle categorie merceologiche) e la **fascia** d'importo con riferimento all'ultimo affidamento.
- k) **N**: Numero inviti/affidamenti/interpelli: totale degli inviti e affidamenti (anche diretti), interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione
- l) numero di telefono, indirizzo e-mail, pec, eventuale sito web;

Relativamente alle prestazioni di cui ai punti dall'11 al 18 dell'Art. 3, l'elenco non riporterà informazioni nei campi relativi ai punti e),f),g).

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente Art. 7.

L'elenco è aperto; si procede alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute, rispettando comunque l'ordine cronologico di ricezione a sistema.

Gli operatori economici ritenuti idonei verranno inseriti nell'Elenco e numerati progressivamente in base all'ordine di di iscrizione a sistema o di regolarizzazione dell'istanza.

La SA, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell'Elenco, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, sulla base di quanto riportato nell'Art.49 comma 3 e nell'Art. 1 comma 3 lettera a) dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23 e secondo quanto meglio dettagliato dal successivo Art.4, l'elenco reca l'indicazione delle delle seguenti **fasce** di importo:

<u>FASCIA 0</u>	Servizi tecnici di importo inferiore a € 15.000;
<u>FASCIA 1</u>	Servizi tecnici di importo pari o superiore a € 15.000 ed inferiore a € 40.000
<u>FASCIA 2</u>	Servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000
<u>FASCIA 3</u>	Servizi tecnici di importo pari o superiore a € 100.000 ed inferiore a € 140.000
<u>FASCIA 4</u>	Servizi tecnici di importo pari o superiore a € 140.000 ed inferiore alla soglia di cui all'Art.14 del Dlgs.36/23

Le tariffe professionali (Tav.Z1 – DM 17/06/2016) individua la seguente suddivisione delle categorie di opere:

- Edilizia
- Strutture
- Impianti
- Infrastrutture per la mobilità
- Idraulica
- Tecnologie della informazione e della comunicazione
- Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste
- Territorio e urbanistica

Ad ognuna delle suddette categorie di opere sono associate una o più destinazioni funzionali e per ogni destinazione funzionale sono identificate le singole opere come indicato nella TAVOLA Z1 del DM 17/06/2016.

Le **sezioni** dell'elenco corrispondono alle **prestazioni professionali** la cui articolazione è stabilita con riferimento alla Tav. Z2 allegata al DM 17/06/2016 tenuto conto della categoria di opera e con riferimento alle ulteriori prestazioni non incluse nella tariffa professionale di seguito riportate.

Si individuano le seguenti **prestazioni professionali**:

1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
2. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
3. REDAZIONE PFTE NONCHÉ ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE

4. REDAZIONE PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHÉ ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE
5. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURA, LIQUIDAZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO
6. COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI AI SENSI DEL DLGS.81/08
7. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
8. REVISIONE TECNICA CONTABILE
9. COLLAUDO STATICO
10. COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
11. SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE)
12. MONITORAGGIO ACUSTICO
13. CONSULENZA ARCHEOLOGICA
14. GEOLOGIA (GEOLOGI ISCRITTI ALL'ALBO)
15. ESPERTO CARTOGRAFO (RILIEVI TOPOGRAFICI ED EDILIZI, FOTOINSERIMENTI, REDAZIONE E STAMPA ELABORATI GRAFICI)
16. SERVIZI CATASTALI (FRAZIONAMENTI E PRATICHE CATASTALI, REGISTRAZIONI, VOLTURAZIONI, TRASCRIZIONI)
17. CONSULENZA PERITALE E TECNICA (STIME E PERIZIE DI TERRENI E FABBRICATI, PROCEDURE ESPROPRIATIVE)
18. PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI, PRATICHE E CERTIFICAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI

Gli incarichi oggetto di conferimento potranno prevedere l'espletamento delle prestazioni di cui ai precedenti 18 punti anche singolarmente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, oppure riguardare tutte quelle prestazioni necessarie alla gestione dell'appalto;

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi tecnici; requisiti che, pertanto, la SA andrà a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.

Tutte le procedure di affidamento saranno espletate in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma TRASPARE <http://finaleligure.traspire.com>

L'Elenco verrà utilizzato per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e servizi tecnici (sulla base delle prestazioni individuate all'Art.3 ai punti da 1 a 18) secondo i criteri sotto riportati.

2. Procedura di selezione degli operatori economici presenti nell'elenco

A. Per le prestazioni dal punto 1 al punto 10 dell'Art.3

- Si individua la categoria di opera, la relativa destinazione funzionale e l'identificazione delle opere (TAV. Z1 DM 17/06/2016) *prevalente* nell'incarico da conferire.
- Si determina l'importo soglia relativo ai requisiti tecnico/professionali pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori a cui si riferiscono le prestazioni da affidare.
- Si individua/no la/e prestazione/i da affidare (TAV. Z2 DM 17/06/2016) determinando la/e relativa/e **sezione/i**.
- Si calcola l'importo dell'incarico corrispondente alla/e prestazione/i da affidare determinando la relativa **fascia**.
- Si individuano i soggetti in elenco in possesso dei requisiti idonei con riferimento all'importo soglia determinato e che siano iscritti per la sezione e fascia corrispondente, tenuto conto che ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da

minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; **per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica**, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

3. Resta definito un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) degli operatori economici iscritti

Esempio: Si deve affidare l'incarico relativo alla progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di una nuova condotta delle acque nere.

L'importo dei lavori risulta pari a € 1.200.000

Categoria	: IDRAULICA
Destinazione funzionale	: Acquedotti e Fognatura
Identificazione delle opere	: D04
Importo soglia	: € 1.800.000 (1,5 x € 1.200.000)
Prestazione	: Progettazione esecutiva
Sezione (prestazione)	: n°2 - Progettazione
Importo incarico	: € 20.000 (da calcolo di tariffa)
Fascia	: 1

Gli OE individuati sono quelli in elenco che hanno eseguito prestazioni analoghe/assimilabili a quella oggetto di affidamento per un importo pari o superiore alla soglia determinata e che risultano iscritti nella sezione e fascia individuata

B. Per la fascia d'importo individuata si esclude l'operatore economico che è risultato aggiudicatario (anche tramite affidamento diretto) con riferimento all'ultimo intervento aggiudicato/affidato per la stessa sezione in applicazione del principio di rotazione di cui all'Art.49 del Dlgs.36/23. L'esclusione del suddetto operatore determina la cancellazione dell'apposita annotazione di cui alla lettera m) dell'Art.2 (per la sezione e fascia d'importo corrispondente) e la conseguente possibilità, lo stesso, di essere invitato (o risultare affidatario) per il successivo intervento ricadente nella stessa fascia e sezione.

C. Resta definito un sotto elenco dei potenziali operatori economici (**Sotto elenco 2**) da invitare a partire da quello di cui al punto A.

D. Si ordina il suddetto sotto elenco in base all'ordine inverso del numero N. inviti/affidamenti/interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione, ottenendo un nuovo elenco (**Sotto elenco 3**).

E. Si ordinano gli operatori economici del Sotto elenco 3 in ordine di inverso di numero di iscrizione - in funzione del numero progressivo di iscrizione al sistema o della regolarizzazione secondo quanto indicato all'Art.7 comma e (privilegiando, pertanto, quelli iscritti da più tempo che, a parità di n°interpelli sono stati, di conseguenza, coinvolti con meno frequenza) ottenendo un nuovo elenco (**Sotto elenco 4**)

F. Si scelgono gli operatori economici (nel numero preventivamente stabilito nel rispetto della normativa di riferimento) secondo l'ordine individuato.

- Nel caso di procedura negoziata, stabilito il numero **n** di operatori economici da invitare, sono individuati i primi **n** operatori del Sotto elenco 4.
- Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di operatori economici/richiesta di preventivi, l'operatore individuato è quello in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a partire dal primo del Sotto elenco 4. Le motivazioni della scelta saranno riportate nell'atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23
- Nel caso di affidamento diretto previa consultazione/richiesta di preventivi a n operatori economici del Sotto elenco 4, sulla base dell'esame della documentazione prodotta saranno individuati quelli in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a partire dai primi **n** del Sotto elenco 4. Le motivazioni della scelta saranno riportate nell'atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23.

3. Con l'approvazione del presente Regolamento, per gli operatori economici iscritti negli elenchi preesistenti, viene mantenuta l'annotazione di cui alla lettera l) dell'Art.2 (per consentire la corretta applicazione del principio di rotazione) mentre è azzerato, in forza delle nuove disposizioni, il numero N di inviti/affidamenti/interpelli.

4. Per le prestazioni dal punto 11 al punto 18, il calcolo delle competenze professionali sarà eseguito dal RUP.

La procedura di selezione è la seguente

- Si calcola l'importo dell'incarico
- Si individua la sezione
- Si individua la fascia
- Si determina l'importo soglia relativo ai requisiti economico-finanziari sulla base di quanto disposto dal comma 11 dell'Art.100 del Dlgs.36/23 e secondo quanto meglio specificato all'Art.6
- Si individuano i soggetti in elenco in possesso dei requisiti idonei con riferimento alla sezione e fascia individuata

Resta definito un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) degli operatori economici iscritti; si procede come alle lettere B,C,D,E,F del comma 2.

Esempio: Si deve affidare l'incarico relativo all'esecuzione di un'attività archeologica.

Importo incarico	: € 10.000
Sezione (prestazione)	: n°10
Fascia	: 0
Requisiti econ/fin.	: Fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque non superiore a € 20.000
	Esecuzione di contratti analoghi nell'ultimo decennio

5. Il corrispettivo per l'incarico professionale è calcolato con riferimento alla tariffa professionale vigente (DM 17.06.2016) e comprende tutti gli oneri accessori per l'espletamento dell'attività commissionata.

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi dell'Art.6 comma 1 si fa riferimento ai disposti del comma 2 dell'Art.6 del DM 17.06.2016. In sede di offerta, al corrispettivo complessivo stimato sarà richiesto di applicare un ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni professionali ed alle spese. In caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione.

6. Nel caso di affidamento diretto, al fine di accertare in capo all'operatore economico il **possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali** (secondo la formulazione di cui all'Art.50 comma 1 lettera a) del Dlgs.36/23) si farà riferimento oltre al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come sopra individuati, anche

all'esame del *curriculum professionale* che potrà essere liberamente compilato dall'operatore economico e dovrà essere allegato all'istanza di iscrizione. Quanto dichiarato in sede di iscrizione all'Elenco sarà oggetto di verifica, con la richiesta di idonea documentazione di comprova, prima dell'affidamento. Nel caso in cui quanto dichiarato non risultasse verificato, la SA potrà riconsiderare la propria scelta.

7. Relativamente ad ogni procedura di affidamento, gli operatori presenti in elenco ma non individuati (non destinatari di affidamento diretto/mediato o non invitati alla procedura negoziata, e/o esclusi in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.5, o in quanto non in possesso dei requisiti previsti) non saranno interpellati e manterranno comunque inalterato il loro numero di inviti/affidamenti/interpelli per i successivi affidamenti.

8. Nel caso in cui non fossero ricompresi in elenco un numero adeguato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (sezione e fascia di importo in funzione delle specifiche prestazioni da affidare), la stazione appaltate si riserva la facoltà di interessare anche operatori non iscritti o di esperire una preventiva indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse in funzione dell'urgenza e/o specifiche necessità che saranno esplicitate nella determinazione a contrarre.

9. In tutti gli affidamenti l'affidatario può avvalersi del subappalto secondo le disposizioni di cui all'Art.119 del Dlgs.36/23. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

10. Nel caso in cui il servizio da affidare preveda anche prestazioni per categorie di opere/destinazione funzionale/identificazione (secondo le definizioni di cui alla Tav.Z1 dell'Allegato al DM 17.06.2016) diverse da quella "prevalente" – come identificata al comma 2 - è possibile per l'operatore economico individuato (destinatario dell'affidamento diretto e/o interessato per una consultazione/richiesta di preventivo, o invitato ad una procedura negoziata), costituire RTP nelle forme di legge affinché lo stesso RTP soddisfi tutti i requisiti richiesti.

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere da a) a g) del Dlgs.36/23. I requisiti finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Si richiama, inoltre, l'Art.39 dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23 il quale prevede nei RTP l'obbligatoria presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni, quale progettista.

E' inoltre ammesso il ricorso all'avvalimento secondo quanto disciplinato dall'Art.104 del Dlgs.36/23.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per l'iscrizione in elenco.

11. Al Responsabile Unico di Progetto (di cui all'Art.15 del Dlgs. 36/23)/Dirigente competente per la singola procedura è comunque riconosciuta la facoltà, di:

- procedere, anche in deroga all'Elenco, con affidamenti diretti in caso di interventi in somma urgenza o urgenti di cui all'Art.140 del Dlgs.36/23;
- procedere all'affidamento diretto (nei casi ammessi dalla normativa di riferimento) a favore di un operatore presente in elenco (iscritto nella sezione e per la fascia d'importo corrispondente all'intervento da affidare), con applicazione delle modalità di cui al comma 2;
- di individuare il numero dei soggetti da invitare, in numero superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente (procedure negoziate), o/e stabilire il numero di operatori economici ritenuto adeguato con cui effettuare un confronto concorrenziale (affidamento diretto);
- di affidare prestazioni anche in via diretta a soggetti non inclusi in elenco, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.

- di procedere all'individuazione degli operatori economici prescindendo dall'elenco, mediante indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse o facendo ricorso a procedure aperte ove ammissibili.

ARTICOLO 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

Si richiamano integralmente i disposti dell'Art.49 del Dlgs.36/23.

Il principio di rotazione si applica con riferimento a due consecutivi affidamenti (quello attuale e quello precedente) nei casi in cui stessi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa sezione e fascia d'importo secondo quanto definito dall'Art.2.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito/affidamento a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la SA, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (procedure aperte, procedure negoziate previa indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse nelle quali si invitino tutti i soggetti che hanno fatto richiesta – fermo restando il possesso dei relativi requisiti – senza operare alcuna limitazione).

Come previsto dal combinato disposto del comma 2 e comma 3 dell'Art.49, si stabilisce che la *rotazione, per ogni prestazione individuata (sezione), sia applicata solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia d'importo secondo la suddivisione di cui all'Art. 3.*

A tal scopo, l'elenco degli operatori economici, per ogni soggetto, riporterà la sezione e fascia d'importo relativo agli ultimi servizi nel quale lo stesso operatore economico sia risultato aggiudicatario (anche tramite affidamento diretto).

Una volta che l'operatore economico è stato escluso – in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.4 comma 2 – la sua annotazione per la sezione e fascia corrispondente, viene cancellata.

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dagli Artt.94 e 95 del Dlgs.36/23 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'Art.66, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs 36/23 ovvero:

- **liberi professionisti singoli:** sezione di iscrizione "Professionisti";
- **liberi professionisti associati nelle forme previste dalla normativa** (ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa): sezione di iscrizione "azienda"
- **società di professionisti:** sezione di iscrizione "azienda";
- **società di ingegneria:** sezione di iscrizione "azienda";
- **prestatori di servizi di ingegneria ed architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi: sezione di iscrizione "azienda"
- **raggruppamenti temporanei**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) dell'Art.66 comma 1 del Dlgs.50/16: in tal caso il professionista mandatario si deve iscrivere nella sezione "professionisti" ed inserire un allegato dove vengono indicati i dati dei mandanti costituenti l'RTP.
- **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I soggetti

che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo dell/i professionista/i che svolgerà/anno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: sezione di iscrizione "azienda".

I soggetti devono essere in possesso dei **requisiti generali** di cui agli Artt. 94 e 95 del D. Lgs 36/23, di **diploma di Laurea o Diploma Tecnico, iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente** per lo svolgimento dell'incarico per il quali si richiede l'inserimento nell'elenco.

Relativamente ai requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, si fa riferimento ai disposti della Parte V dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena la non iscrizione dell'intero raggruppamento.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39 dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Dlgs.36/23 i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del suddetto Art.39 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, a pena di non iscrizione, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi.

Anche al fine di favorire la partecipazione di giovani professionisti, è **ammessa l'iscrizione all'elenco di RTP non ancora costituiti**.

In tal caso, la domanda di iscrizione sarà presentata dal professionista mandatario, corredata da una dichiarazione d'intenti sottoscritta dai soggetti costituenti il raggruppamento con l'indicazione del giovane professionista, così come espressamente previsto dall'Art.39 dell'Allegato II.12 del Dlgs.36/23, quale progettista.

In fase di iscrizione, il costituendo RTP dovrà indicare il possesso dei requisiti (secondo le modalità di cui all'Art.7 con la compilazione della Tabella 1 dell'Allegato A) in maniera cumulativa per l'intero raggruppamento.

Qualora affidatario, il RTP dovrà indicare le quote di partecipazione dei singoli componenti; la costituzione del RTP dovrà avvenire mediante scrittura privata notarile autenticata.

Non è consentita l'iscrizione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione dello stesso professionista a più di un raggruppamento a pena la non iscrizione per tutti i soggetti collegati. Nel caso di professionisti associati **non è consentita** l'iscrizione dei professionisti singoli facenti parte dell'associazione.

I **requisiti specifici** richiesti per l'affidamento delle **prestazioni dal punto 1 al punto 10 dell'Art. 3**, sono così individuati :

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per lo svolgimento dell'incarico di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** dei lavori, è necessario possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs. n. 81/2008 ed essere in regola con i relativi aggiornamenti.

Per lo svolgimento dell'incarico relativo alla **relazione geologica**, laurea in scienze geologiche ed iscrizione al relativo albo professionale.

Per lo svolgimento dell'incarico di **collaudo tecnico amministrativo** e **collaudo statico** si fa riferimento alle disposizioni riportate rispettivamente all'Art.14 e Art.30 dell'Allegato II.14 del Dlgs.36/23.

Per lo svolgimento della prestazione relativa alle **Pratiche di Prevenzione Incendi** (punto 18 dell'Art.3), abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006 ed essere in regola con gli obblighi formativi.

Ulteriori requisiti di legge in funzione della specifica prestazione.

Requisiti di capacità economica - finanziaria

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale che sarà stabilito in funzione della prestazione da affidare.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **l'avvenuto espletamento**, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, **per un importo** globale per ogni "ID-Opera" **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"

I requisiti richiesti per l'affidamento delle **prestazioni dal punto 11 al punto 18 dell'Art.3** sono così individuati:

Requisiti di idoneità professionale

Da definire in funzione della specifica prestazione oggetto di affidamento in funzione dei disposti della normativa di riferimento.

Requisiti di capacità economica – finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti pari al doppio del valore stimato dell'appalto

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Avvenuta esecuzione nell'ultimo decennio precedente contratti analoghi a quello di affidamento anche a favore di soggetti privati

Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad informare tempestivamente rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa, si farà riferimento a quanto di seguito indicato.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza

specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.

Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione.

In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

Non saranno ammessi all'elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della SA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esecuzione della loro attività professionale.

La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui, con le modalità infra descritte, venga accertata la non conformità o la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI

- a. Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno compilare apposita domanda di iscrizione on-line collegandosi al portale : <http://finaleligure.traspare.com>.
- b) L'operatore economico che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla relativa identificazione e connotazione, informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute. Durante la procedura di iscrizione, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

- c. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti:
 - **DOMANDA D'ISCRIZIONE** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza;

- **CURRICULUM PROFESSIONALE** che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali del professionista o dei professionisti (nel caso di istante relative ad entità plurisoggettive).
A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.
- **TABELLA 1** indicando, per le prestazioni di cui ai punti da 1 a 10 dell'Art.3, per ogni categoria, destinazione funzionale ed identificazione (TAV.Z1 del DM 17.06.2016) l'importo dei lavori per i quali sono state svolte le prestazioni;

Tale importo sarà riportato nell'Elenco (**importo di iscrizione**) ed a esso si farà riferimento ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi con le modalità dell'Art.4 in termini di possesso dei requisiti tecnico/organizzativi.

Le prestazioni valutabili e, pertanto, da indicare sono quelle iniziate, ultimate e approvate nel decennio la data di presentazione dell'istanza, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per le prestazioni dai punti 11 a 18 di cui all'Art.3, nella Tabella 1 andranno specificati i seguenti importi :

- Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti (ai fini della capacità economica/finanziaria)
- Importo servizi analoghi eseguiti nell'ultimo decennio (ai fini della capacità tecnica/professionale)

d. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.

e. Le richieste d'iscrizione saranno esaminate in ordine cronologico entro **30 gg** dalla loro ricezione ; per le domande che risultassero incomplete o irregolari s'inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla formale richiesta; in caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, gli operatori economici saranno inseriti in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di perfezionamento delle integrazioni richieste; la mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'elenco; in tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco qualora idonea e completa; nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare l'istanza di iscrizione verrà respinta.

f. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato a ciascun soggetto richiedente attraverso la piattaforma. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

g. E' possibile, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a tutte le sezioni per le fasce; la mancata indicazione della sezione e/o della fascia

d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta; la stessa dovrà essere integrata con le modalità di cui al precedente comma e).

- h. Per l'iscrizione in elenco **non è ammesso** il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'Art.104 del Dlgs.36/23, fermo restando la sua ammissibilità nel caso nelle procedure di affidamento secondo le disposizioni di legge da parte del soggetto invitato
- i. Definizioni, si intende:
- Sottoscrizione : firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale o, in subordine, firma olografica accompagnata da copia di Documento di Identità in corso di validità;
 - PEC : casella di posta elettronica certificata a soggetto riconoscibile come il rappresentante legale dell'operatore economico;
 - formato elettronico : ai fini del presente disciplinare si intende il formato .pdf

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'elenco sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del dichiarante, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.P.R.

Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale.

Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

La SA si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà l'attivazione della procedura di cui all'Art. 11.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale visibile sul portale <http://finaleligure.traspare.com>

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente l'elenco indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante la piattaforma TRASPARE.

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva la SA da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ELENCO

- a. Ai sensi di quanto previsto dall'Art.3 dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23, l'elenco è costantemente aggiornato.
- b. Le istanze pervenute saranno esaminate secondo le modalità di cui all'Art.7 comma e) e, qualora ritenute idonee e complete della documentazione richiesta (anche, eventualmente a seguito di integrazione), saranno inserite in elenco in funzione del numero progressivo di

- iscrizione al sistema/integrazione dell'istanza (eventuale)
- c. L'elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune al seguente link: [.....](#); gli operatori vi saranno riportati in rigoroso ordine alfabetico.
 - d. Alla conclusione di ogni procedura di affidamento di lavori si provvederà automaticamente ad aggiornare le informazioni presenti nell'elenco. Per ogni operatore economico affidatario (a seguito di procedura negoziata e/o affidamento diretto/mediato), sarà annotata la sezione e la fascia d'importo (tra quelle di cui all'Art.3) ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti. Si aggiornerà parimenti il numero totale degli inviti/affidamenti/interpelli.
 - e. Del suddetto aggiornamento si prenderà atto nel relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva per ogni singolo intervento approvando l'elenco aggiornato che sarà custodito in forma riservata in modo da rendere trasparente l'utilizzo dell'elenco secondo le modalità fissate

ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico ha l'*obbligo* di tenere costantemente aggiornata la sua posizione all'interno dell'elenco, modificando tempestivamente i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali entro 15 gg dal verificarsi delle variazioni stesse.

Per effettuare tali modifiche o per iscriversi in nuove sezioni, modificare/integrare le fasce d'importo, ovvero revocare iscrizioni a sezioni non più di suo interesse, l'operatore economico dovrà darne comunicazione mediante pec.

In tal senso il Comune di Finale Ligure è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'elenco.

In ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, si potrà richiedere agli operatori iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

L'aggiornamento effettuato di propria iniziativa dall'operatore economico sarà subordinato alla verifica da parte della SA con le stesse modalità di cui all'Art.7 nel caso di nuova iscrizione.

ARTICOLO 11 – DINIEGO, APPROVAZIONE CON RISERVA, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici rimangono iscritti fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione.

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco dei soggetti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale con riferimento alla sezione e/o fascia/e d'importo.
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti della SA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. di cui agli Artt. 94-100 del Dlgs.36/23 o il rifiuto di stipulare).
- secondo motivata valutazione della SA, nell'esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- siano stati oggetto di risoluzione contrattuale per irregolarità accertate e/o grave ritardo.

Ogniqualevolta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l'operatore economico potrà essere ammesso con riserva. In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell'evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.

Il Comune di Finale Ligure ha facoltà di procedere alla **cancellazione** dall'elenco nei seguenti casi :

- perdita dei requisiti generali, accertata dal Comune in qualsiasi momento;
- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale;
- cessazione di attività;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati con applicazione delle conseguenti penali;
- risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola sezione, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- mancata riscontro dell'operatore economico a seguito di tre interpellazioni/inviti a procedura negoziata/riciesta di preventivi/affidamento diretto (anche non consecutivi) nel corso di un biennio
- su domanda dell'interessato
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento preveda l'esclusione dalle procedure di affidamento

L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà in ogni caso comunicata tramite PEC all'operatore economico, assegnandogli il termine di **15 giorni naturali** e consecutivi per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere interpellato per le procedure di affidamento eventualmente previste dalla SA.

Decorso il termine assegnato, in mancanza di controdeduzioni valide, la SA adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a 12 mesi o la cancellazione dell'iscrizione.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite pec.

Gli operatori economici cancellati non potranno presentare nuova domanda d'iscrizione prima che sia decorso, in funzione della gravità dell'infrazione (secondo quanto argomentato nel relativo provvedimento), un termine fino a 2 anni dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso termine previsto dagli eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

Decorso il periodo suddetto, l'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione secondo le modalità di cui all'Art.7

Solo nel caso in cui la cancellazione sia disposta su domanda dell'interessato, lo stesso potrà ripresentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'Art.7 in qualunque momento successivo.

L'iscrizione all'Elenco degli operatori che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ART. 12- AVVERTENZE

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune di Finale Ligure non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

SEZIONE 3- ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI DIVERSI E FORNITURE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco Operatori Economici per servizi diversi da quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria e servizi tecnici in generale e per forniture è aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure per l'affidamento di servizi e forniture ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/23;

Sulla base di quanto espressamente previsto dall'Art.50 comma 1 lettera a) del Dlgs.36/23, l'elenco *potrà eventualmente* (non sussistendo specifico obbligo normativo) anche essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di affidamento diretto (anche previa richiesta di preventivi), assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale idoneità sarà valutata sulla base delle informazioni/indicazioni/documentazione specificatamente fornite dagli operatori economici nell'istanza di iscrizione o ad integrazione delle documentazione prodotta, nel caso di soggetti già iscritti, secondo quanto meglio specificato nell'Art.3 comma 4.

Rimane fatta salva la possibilità di deroghe all'esclusivo utilizzo dell'elenco in casi particolari (Art. 3 comma 8) adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento.

Le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici qualificati, le relative dichiarazioni e documentazione fornite dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato elenco.

Con la formazione dell'elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria di merito.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco è l'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento.

L'elenco è articolato in **sezioni** secondo la suddivisione riportata nella lista delle categorie merceologiche della piattaforma TRASPARE.

Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco con le modalità di cui all'Art.7.

L'Elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo di iscrizione a sistema o di regolarizzazione dell'istanza
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) sede legale/operativa;
- e) la/e sezione/i di iscrizione (codice della lista delle categorie merceologiche)
- f) la **sezione** con riferimento all'ultimo affidamento.
- g) **N**: Numero inviti/affidamenti/interpelli: totale degli inviti e affidamenti (anche diretti), interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione
- h) numero di telefono, indirizzo e-mail, pec, eventuale sito web;

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente Art. 6.

L'elenco è aperto; si procede alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute, rispettando comunque l'ordine cronologico di ricezione a sistema.

Gli operatori economici ritenuti idonei verranno inseriti nell'Elenco e numerati progressivamente in base all'ordine di di iscrizione a sistema o di regolarizzazione dell'istanza.

La SA, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell'Elenco, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1 L'iscrizione nell'elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi o forniture; requisiti che, pertanto, la SA andrà a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.

Tutte le procedure di affidamento saranno espletate in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma TRASPARE <http://finaleligure.traspire.com>

L'Elenco verrà utilizzato come strumento idoneo all'identificazione degli operatori economici qualificati con riferimento alla categoria merceologica di iscrizione per l'affidamento di forniture e servizi ulteriori e diversi da quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria e servizi tecnici in generale secondo i criteri sotto riportati.

2. Procedura di selezione degli operatori economici presenti nell'elenco

A. La procedura di selezione è la seguente

- Si calcola l'importo dell'affidamento
- Si individua la sezione
- Si determina l'importo soglia relativo ai requisiti economico-finanziari sulla base di quanto disposto dal comma 11 dell'Art.100 del Dlgs.36/23 e secondo quanto meglio specificato all'Art.6
- Si individuano i soggetti in elenco in possesso dei requisiti idonei con riferimento alla sezione individuata

Resta definito un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) degli operatori economici iscritti;

B. Per la sezione individuata si esclude l'operatore economico che è risultato aggiudicatario (anche tramite affidamento diretto) con riferimento all'ultimo intervento aggiudicato/affidato per la stessa sezione in applicazione del principio di rotazione di cui all'Art.49 del Dlgs.36/23. L'esclusione del suddetto operatore determina la cancellazione dell'apposita annotazione di cui alla lettera f) dell'Art.2 (per la sezione corrispondente) e la conseguente possibilità, lo stesso, di essere invitato (o risultare affidatario) per il successivo intervento ricadente nella stessa sezione.

C. Resta definito un sotto elenco dei potenziali operatori economici (**Sotto elenco 2**) da invitare a partire da quello di cui al punto A.

D. Si ordina il suddetto sotto elenco in base all'ordine inverso del numero N. inviti/affidamenti/interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione, ottenendo un nuovo elenco (**Sotto elenco 3**).

E. Si ordinano gli operatori economici del Sotto elenco 3 in ordine di inverso di numero di iscrizione - in funzione del numero progressivo di iscrizione al sistema o della regolarizzazione secondo quanto indicato all'Art.6 comma e (privilegiando, pertanto, quelli iscritti da più tempo che, a parità di n°interpelli sono stati, di conseguenza, coinvolti con meno frequenza) ottenendo un nuovo elenco (**Sotto elenco 4**)

F. Si scelgono gli operatori economici (nel numero preventivamente stabilito nel rispetto della normativa di riferimento) secondo l'ordine individuato.

- Nel caso di procedura negoziata, stabilito il numero **n** di operatori economici da invitare, sono individuati i primi **n** operatori del Sotto elenco 4.

- Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di operatori economici/richiesta di preventivi, l'operatore individuato è quello in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a partire dal primo del Sotto elenco 4. Le motivazioni della scelta saranno riportate nell'atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23
- Nel caso di affidamento diretto previa consultazione/richiesta di preventivi a n operatori economici del Sotto elenco 4, sulla base dell'esame della documentazione prodotta saranno individuati quelli in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a partire dai primi **n** del Sotto elenco 4. Le motivazioni della scelta saranno riportate nell'atto unico di affidamento di cui all'Art.17 comma 2 del Dlgs.36/23.

3. Con l'approvazione del presente Regolamento, per gli operatori economici iscritti negli elenchi preesistenti, viene mantenuta l'annotazione di cui alla lettera f) dell'Art.2 (per consentire la corretta applicazione del principio di rotazione) mentre è azzerato, in forza delle nuove disposizioni, il numero N di inviti/affidamenti/interpelli.

4. Nel caso di affidamento diretto, al fine di accertare in capo all'operatore economico il **possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali** (secondo la formulazione di cui all'Art.50 comma 1 lettera a) del Dlgs.36/23) si farà riferimento oltre al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come sopra individuati, anche all'esame del contenuto dell'apposito allegato che potrà essere liberamente compilato dall'operatore economico e dovrà essere incluso all'istanza di iscrizione. Quanto dichiarato in sede di iscrizione all'Elenco sarà oggetto di verifica, con la richiesta di idonea documentazione di comprova, prima dell'affidamento. Nel caso in cui quanto dichiarato non risultasse verificato, la stazione appaltante potrà riconsiderare la propria scelta.

5. Relativamente ad ogni procedura di affidamento, gli operatori presenti in elenco ma non individuati (non destinatari di affidamento diretto/mediato o non invitati alla procedura negoziata, e/o esclusi in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.4, o in quanto non in possesso dei requisiti previsti) non saranno interpellati e manterranno comunque inalterato il loro numero di inviti/affidamenti/interpelli per i successivi affidamenti.

6. Nel caso in cui non fossero ricompresi in elenco un numero adeguato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (sezione in funzione delle specifiche prestazioni/forniture da affidare), la stazione appaltante si riserva la facoltà di interessare anche operatori non iscritti o di esperire una preventiva indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse in funzione dell'urgenza e/o specifiche necessità che saranno esplicitate nella determinazione a contrarre.

7. In tutti gli affidamenti l'affidatario può avvalersi del subappalto secondo le disposizioni di cui all'Art.119 del Dlgs.36/23.

8. Al Responsabile Unico di Progetto (di cui all'Art.15 del Dlgs. 36/23)/Dirigente competente per la singola procedura è comunque riconosciuta la facoltà, di:

- procedere, anche in deroga all'Elenco, con affidamenti diretti in caso di interventi in somma urgenza o urgenti di cui all'Art.140 del Dlgs.36/23;
- procedere all'affidamento diretto (nei casi ammessi dalla normativa di riferimento) a favore di un operatore presente in elenco (iscritto nella sezione e per la fascia d'importo corrispondente all'intervento da affidare), con applicazione delle modalità di cui al comma 2;
- di individuare il numero dei soggetti da invitare, in numero superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente (procedure negoziate), o/e stabilire il numero di operatori economici ritenuto adeguato con cui effettuare un confronto concorrenziale (affidamento diretto);
- di affidare prestazioni anche in via diretta a soggetti non inclusi in elenco, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.
- di procedere all'individuazione degli operatori economici prescindendo dall'elenco, mediante indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse o facendo

ricorso a procedure aperte ove ammissibili.

ARTICOLO 4 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

Si richiamano integralmente i disposti dell'Art.49 del Dlgs.36/23

Il principio di rotazione si applica con riferimento a due consecutivi affidamenti (quello attuale e quello precedente) nei casi in cui stessi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa sezione secondo quanto definito dall'Art.2.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito/affidamento a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la SA, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (procedure aperte, procedure negoziate previa indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse nelle quali si invitino tutti i soggetti che hanno fatto richiesta – fermo restando il possesso dei relativi requisiti – senza operare alcuna limitazione).

L'elenco degli operati economici, per ogni soggetto, riporterà la sezione relativa agli ultimi servizi/forniture nel quale lo stesso operatore economico sia risultato aggiudicatario (anche tramite affidamento diretto).

Una volta che l'operatore economico è stato escluso – in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.3 comma 2 – la sua annotazione per la sezione corrispondente, viene cancellata.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dagli Artt.94 e 95 del Dlgs.36/23 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Requisiti di idoneità professionale

Da definire in funzione della specifica prestazione/fornitura oggetto di affidamento in funzione dei disposti della normativa di riferimento.

Requisiti di capacità economica – finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti pari al doppio del valore stimato dell'appalto

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Avvenuta esecuzione nell'ultimo decennio precedente contratti analoghi a quello di affidamento anche a favore di soggetti privati

Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad informare tempestivamente rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Non saranno ammessi all'elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della SA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni/forniture affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esecuzione della loro attività professionale.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI

- a. Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno compilare apposita domanda di iscrizione on-line collegandosi al portale : <http://finaleligure.traspare.com>.
- b) L'operatore economico che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla relativa identificazione e connotazione, informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute. Durante la procedura di iscrizione, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

- c. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti:
- **DOMANDA D'ISCRIZIONE** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
 - **Allegato Esperienze pregresse** che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali/commerciali con riferimento alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione.
A pena di esclusione, il suddetto allegato dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.
 - **TABELLA 2** indicando, per ogni sezione: fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque, dettaglio esecuzione contratti nell'ultimo decennio.

d. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.

e. Le richieste d'iscrizione saranno esaminate in ordine cronologico entro **30 gg** dalla loro ricezione ; per le domande che risultassero incomplete o irregolari s'inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla formale richiesta; in caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, gli operatori economici saranno inseriti in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di perfezionamento delle integrazioni richieste; la mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'elenco; in tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco qualora idonea e completa; nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare l'istanza di iscrizione verrà respinta.

f. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato a ciascun soggetto richiedente attraverso la piattaforma. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

g. Per l'iscrizione in elenco **non è ammesso** il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'Art.104 del Dlgs.36/23, fermo restando la sua ammissibilità nel caso nelle procedure di affidamento secondo le disposizioni di legge da parte del soggetto invitato

h. Definizioni, si intende:

- Sottoscrizione : firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale o, in subordine, firma olografica accompagnata da copia di Documento di Identità in corso di validità;
- PEC : casella di posta elettronica certificata a soggetto riconoscibile come il rappresentante

- legale dell'operatore economico;
- formato elettronico : ai fini del presente disciplinare si intende il formato .pdf

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'elenco sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del dichiarante, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.P.R.

Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale.

Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

La SA si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà l'attivazione della procedura di cui all'Art.10.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale visibile sul portale <http://finaleligure.traspare.com>

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente l'elenco indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante la piattaforma TRASPARE.

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva la SA da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

ARTICOLO 8 – AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ELENCO

Ai sensi di quanto previsto dall'Art.3 dell'Allegato II.1 del Dlgs.36/23, l'elenco è costantemente aggiornato.

Le istanze pervenute saranno esaminate secondo le modalità di cui all'Art.6 comma e) e, qualora ritenute idonee e complete della documentazione richiesta (anche, eventualmente a seguito di integrazione), saranno inserite in elenco in funzione del numero progressivo di iscrizione al sistema/integrazione dell'istanza (eventuale).

L'elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune al seguente link: <.....>; gli operatori vi saranno riportati in rigoroso ordine alfabetico.

Alla conclusione di ogni procedura di affidamento si provvederà automaticamente ad aggiornare le informazioni presenti nell'elenco. Per ogni operatore economico affidatario (a seguito di procedura negoziata e/o affidamento diretto/mediato), sarà annotata la sezione ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti. Si aggiornerà parimenti il numero totale degli inviti/affidamenti/interpelli.

Del suddetto aggiornamento si prenderà atto nel relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva per ogni singolo intervento approvando l'elenco aggiornato che sarà custodito in forma riservata in modo da rendere trasparente l'utilizzo dell'elenco secondo le modalità fissate

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico ha l'*obbligo* di tenere costantemente aggiornata la sua posizione all'interno dell'elenco, modificando tempestivamente i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali entro 15 gg dal verificarsi delle variazioni stesse.

Per effettuare tali modifiche o per iscriversi in nuove sezioni, modificare/integrare le fasce d'importo, ovvero revocare iscrizioni a sezioni non più di suo interesse, l'operatore economico dovrà darne comunicazione mediante pec.

In tal senso il Comune di Finale Ligure è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 6, durante la quale l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'elenco.

In ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, si potrà richiedere agli operatori iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

L'aggiornamento effettuato di propria iniziativa dall'operatore economico sarà subordinato alla verifica da parte della SA con le stesse modalità di cui all'Art.7 nel caso di nuova iscrizione.

ARTICOLO 10 – DINIEGO, APPROVAZIONE CON RISERVA, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici rimangono iscritti fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione.

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco dei soggetti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale con riferimento alla sezione
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti della SA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. di cui agli Artt. 94-100 del Dlgs.36/23 o il rifiuto di stipulare).
- secondo motivata valutazione della SA, nell'esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- siano stati oggetto di risoluzione contrattuale per irregolarità accertate e/o grave ritardo.

Ogniquale volta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l'operatore economico potrà essere ammesso con riserva.

In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell'evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.

Il Comune di Finale Ligure ha facoltà di procedere alla **cancellazione** dall'elenco nei seguenti casi :

- perdita dei requisiti generali, accertata dal Comune in qualsiasi momento;
- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale;

- cessazione di attività;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati con applicazione delle conseguenti penali;
- risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola sezione, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- mancata riscontro dell'operatore economico a seguito di tre interPELLI/inviti a procedura negoziata/riciesta di preventivi/affidamento diretto (anche non consecutivi) nel corso di un biennio
- su domanda dell'interessato
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento preveda l'esclusione dalle procedure di affidamento

L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà in ogni caso comunicata tramite PEC all'operatore economico, assegnandogli il termine di **15 giorni naturali** e consecutivi per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere interpellato per le procedure di affidamento eventualmente previste dalla SA.

Decorso il termine assegnato, in mancanza di controdeduzioni valide, la SA adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a 12 mesi o la cancellazione dell'iscrizione.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite pec.

Gli operatori economici cancellati non potranno presentare nuova domanda d'iscrizione prima che sia decorso, in funzione della gravità dell'infrazione (secondo quanto argomentato nel relativo provvedimento), un termine fino a 2 anni dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso termine previsto dagli eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

Decorso il periodo suddetto, l'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione secondo le modalità di cui all'Art.6

Solo nel caso in cui la cancellazione sia disposta su domanda dell'interessato, lo stesso potrà ripresentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'Art.6 in qualunque momento successivo.

L'iscrizione all'Elenco degli operatori che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ART. 11- AVVERTENZE

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune di Finale Ligure non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

SEZIONE 4 – INDAGINI DI MERCATO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione disciplina lo svolgimento delle indagini di mercato preordinate all'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedure di selezione per uno specifico affidamento.

Tale fase non ingenera negli operativi alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato potrà essere attivata, a discrezione della SA, nel caso di affidamenti di cui alle lettere c,d,e del comma 1 dell'Art.50 comma 1 del Dlgs.36/23 in *alternativa* all'individuazione degli operatori economici tramite elenchi secondo le modalità disciplinate dalle Sezioni 1, 2, 3.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI MERCATO

Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. b), procede all'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti sulla piattaforma Traspare

c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP può procedere, in alternativa alla consultazione degli elenchi, alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso e le modalità di pubblicazione sono stabiliti all'Art.3.

ARTICOLO 3 – AVVISO

L'avviso dell'indagine di mercato è pubblicato sul sito istituzionale della SA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- f) i criteri di selezione degli operatori economici,
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

Nel caso in cui sia previsto un *numero massimo di operatori da invitare*, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori secondo quanto di seguito riportato, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'Art.49 del Dlgs.36/23.

Individuato il numero **N** di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si provvede alla redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni operatore economico un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- A) **Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio** antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazioni annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);
- B) **Importo "complessivo" dei lavori/prestazioni/forniture eseguiti/e regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio** antecedente la pubblicazione dell'avviso indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi in fase di comprova.
- C) **Numero di personale dipendente** al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature, verranno stilate graduatorie in ordine crescente in base ai criteri oggettivi sopra indicati.

Si precisa in tal senso che tali criteri non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il RUP ovvero il responsabile del procedimento di fase provvederà pertanto all'esame delle documentazioni trasmesse dagli operatori, redigendo per ciascun criterio apposita graduatoria in ordine crescente.

Le singole candidature, dunque, saranno valutate in base ai criteri sopra indicati, e collocate nelle rispettive graduatorie esclusivamente sulla base dei valori indicati dagli operatori, che dunque sono tenuti ad esprimere puntualmente i dati richiesti nell'avviso.

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

Dalla graduatoria di cui al punto A) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo fissato), che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui al punto B) saranno individuati $(N-3)/2$ (arrotondato all'unità superiore o inferiore affinché il numero complessivo sia pari a N) operatori con maggior valore e $(N-3)/2$ (arrotondato all'unità superiore o inferiore affinché il numero complessivo sia pari a N) operatori con il minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo fissato), che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui al punto C) sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara.

Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria B) e C)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria B)).

Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.

In caso di RTI/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti.

Per i Consorzi di cui all'articolo 65 lettere c) e d) gli importi richiesti (lavori e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in

applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, **entro dieci giorni** dalla data della richiesta, gli elementi di cui ai punti A), B), C) presentando idonea documentazione.

Quando tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, individuando l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal RUP/dall'organo deputato della stazione appaltante le graduatorie della selezione, ed individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante.

La presente modalità sostituisce ogni forma di comunicazione, per cui si invitano gli operatori a verificare costantemente i siti internet suddetti. Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Resta comunque stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Nel caso in cui sia previsto un *numero massimo di operatori da invitare*, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori secondo quanto di seguito riportato, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'Art.49 del Dlgs.36/23.

Individuato il numero **N** di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si provvede alla redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni operatore economico un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- A) **Fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura** riferibile ai migliori tre anni degli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA);
- B) **Importo dei servizi svolti** nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso ed appartenenti alla sezione di riferimento individuata, da dimostrarsi in fase di prova producendo (alternativamente) : copia dei certificati di buona esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi; copia dei provvedimenti di approvazione dei progetti e/o affidamento incarichi.
- C) **Numero medio annuo del personale tecnico dipendente** al momento di presentazione della domanda di partecipazione (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti

di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature, verranno stilate graduatorie in ordine crescente in base ai criteri oggettivi sopra indicati.

Si precisa in tal senso che tali criteri non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il RUP ovvero il responsabile del procedimento di fase, provvederà pertanto all'esame delle documentazioni trasmesse dagli operatori, redigendo per ciascun criterio apposita graduatoria in ordine crescente.

Le singole candidature, dunque, saranno valutate in base ai criteri sopra indicati, e collocate nelle rispettive graduatorie esclusivamente sulla base dei valori indicati dagli operatori, che dunque sono tenuti ad esprimere puntualmente i dati richiesti nell'avviso.

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

Dalla graduatoria di cui al punto A) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui al punto B) saranno individuati $(N-3)/2$ operatori (arrotondato all'unità superiore o inferiore affinché il numero complessivo sia pari a N) con maggior valore e $(N-3)/2$ (arrotondato all'unità superiore o inferiore affinché il numero complessivo sia pari a N) operatori con il minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui al punto C) sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara.

Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria B) e C), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria B)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.

In caso di RTP/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti.

Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, **entro dieci giorni** dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, i lavori indicati, il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione sopra indicata.

Quando tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, individuando l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal RUP/dall'organo deputato della stazione appaltante le graduatorie della selezione, ed individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante.

La presente modalità sostituisce ogni forma di comunicazione, per cui si invitano gli operatori a verificare costantemente i siti internet suddetti. Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Resta comunque stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.